



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO

**PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
PER LE CHIESE E GLI ALTRI ISTITUTI PER SERVIZI
RELIGIOSI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 23/04/2024 esecutivo dal 23/04/2024



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

INDICE

Premesse: Quadro normativo di riferimento

Art.1 – Finalità

Art.2 - Oggetto del Regolamento

Art.3 - Soggetti beneficiari del contributo

Art.4 - Determinazione delle somme disponibili

Art.5 - Utilizzazione degli importi

Art.6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art.7 - Avviso Pubblico per l'ammissione ai contributi

Art.8 - Criteri di esclusione e ripartizione

Art.9 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

Art.10 - Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

Art.11 - Modalità di liquidazione dei contributi

Art.12 - Termini e inadempienze

Art.13 - Entrata in vigore

Art.14 - Trasparenza

Art.15 - Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

Premesso che:

- l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per Chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R. Toscana n. 65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi;
- la L.R. n. 65/2014, all'art.62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria";
- l'art. 250 della L.R. 65/2014 dispone che fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R. 1/2005;
- la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata da ultimo, con la D.G.R. n. 904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi" e del 9% per gli altri soggetti.

Preso atto che la Regione Toscana:

- già con l'art. 14 della L.R. n.41/1984, (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n. 43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni;
- in ossequio a tale norma il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri dapprima con la D.C.R. n. 225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n. 84/1989;
- con D.G.R. n. 767/2000, all'art. 19, la Regione Toscana disponeva che: "pur essendo stata abrogata la L.R. n. 41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n. 84/1989";
- con D.G.R. n. 1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
- con D.G.R. n. 904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per "chiese ed altri istituti per servizi religiosi";
- ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Monteroni d'Arbia intende definire univocamente i criteri di assegnazione e ripartizione nonché l'iter procedurale relativo ai contributi di cui trattasi, approvando a tal fine uno specifico Regolamento.

SI DISPONE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 – Finalità

Il principio generale al quale si attiene l'Amministrazione nella ripartizione dei fondi disponibili per opere di urbanizzazione secondaria realizzate da terzi è quello di stimolare, coinvolgere, responsabilizzare e sostenere, tramite l'intervento diretto ed autonomo, forze della società che possano contribuire ad un migliore impiego delle risorse presenti, sia economiche che umane, per il benessere del territorio e della collettività.



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

Il Comune di Monteroni d'Arbia riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi, così come individuati già all'art. 4 della Legge 847/64 quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali storicamente radicati nel territorio ed a supporto dell'insediamento umano e la necessità di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico degli edifici di culto presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti all'art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n. 84, in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi".

I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Monteroni d'Arbia a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate.

Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. Lo presente Regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" individuati sulla base delle seguenti definizioni come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 84/1989:

Per "**Chiese e altri edifici per servizi religiosi**" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.

Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

sul territorio negli specifici settori di attività.

3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al successivo art.9 - lettera n, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al giuoco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

Art. 4 - Determinazione delle somme disponibili

La Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all'art. 184 comma 4 della L.R 65/2014 smi, propone al Consiglio Comunale di istituire apposito finanziamento di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e con un importo massimo espresso in "Euro".

Annualmente, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e LLPP, di concerto con il Responsabile del Servizio Ragioneria, si quantificano le somme introitate nell'esercizio dell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni in materia urbanistico – edilizia) e si determina l'importo da destinare nella misura del 10% (dieci per cento) a "Chiese ed altri edifici religiosi", secondo quanto stabilito con il D.P.G.R. Toscana n. 904 del 19/10/2009 provvedendo ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.

Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali.

Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivanti dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale sia per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall'art. 62, comma 5, della L.R. n. 65/2014 in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della D C R T. n. 84/1989.

Art. 5 - Utilizzazione degli importi

Le entrate di cui al precedente art. 4, come previsto dall'art.3 della D.C.R.T. n. 84/1989, potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di: nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti, sono pertanto escluse dalla contribuzione le opere individuabili quali manutenzione ordinaria;

Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio comunale;

Potranno essere ammesse a contributo opere in corso di realizzazione o già concluse a condizione che siano state ultimate non precedentemente ad un anno dalla data della richiesta di attribuzione del contributo. In tale ultimo caso, la successiva richiesta di erogazione del contributo a consuntivo lavori dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla determina di assegnazione. Salvo il caso di cui sopra, le richieste di erogazione delle somme assegnate dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori.

E' ammessa una contribuzione che copra fino al 100% delle spese sostenute a lordo di IVA, imposte, etc.;



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

Sono incluse in tale conteggio, e potranno essere rimborsate, le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), al netto di ogni onere, sostenute dai richiedenti e direttamente connesse agli interventi per cui si chiede la contribuzione, e fino ad un importo non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute.

Dalla data di assegnazione del contributo il richiedente dovrà, entro 12 mesi, avviare le pratiche edilizie necessarie alla realizzazione degli interventi.

I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti e terminati entro i termini previsti dal titolo edilizio richiesto e dalla vigente normativa.

Ogni singolo intervento è ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, ad eccezione delle opere realizzate per stralci funzionali, che potranno essere ammesse al contributo anche in più esercizi, per diverse tipologie di intervento.

Laddove i singoli interventi usufruiscano di altro finanziamento, il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore e l'entità del contributo.

Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamento e/o contribuzioni pubbliche, la richiesta di contribuzione potrà essere presentata per la parte residua non finanziata.

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di seguito elencati, posti in ordine di priorità, con l'assegnazione di specifico punteggio, ai fini della eventuale scelta discrezionale di cui al successivo art. 8, comma 3:

- a. adeguamenti normativi strutturali - (punti 11);
- b. adeguamenti normativi igienico-sanitari - (punti 10);
- c. adeguamenti normativi impiantistici - (punti 9).
- d. eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - (punti 8);
- e. opere volte al risparmio energetico - (punti 7);
- f. manutenzione straordinaria - (punti 6);
- g. ristrutturazione - (punti 5);
- h. restauro - (punti 4);
- i. ricostruzione e ampliamento - (punti 3);
- j. nuova edificazione - (punti 2);
- k. acquisto di attrezzature ed arredi integrati e funzionali agli immobili ed alla loro funzione – (punti 2).
- l. acquisto di immobili funzionali allo svolgimento delle attività - (punti 1).

Laddove gli interventi suddetti sono conseguenti ad eventi/ calamità naturali subite dagli immobili oggetto della richiesta del contributo, il punteggio di questi saranno incrementati di ulteriori 3 punti.

2. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi;

3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

- potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale.
- gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso; potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste nel vigente Piano Operativo.

Art. 7 - Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

Preso atto delle somme disponibili il Responsabile del Servizio cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.

L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità, su indicazione espressa della Giunta Comunale, che propone al Consiglio l'eventuale deliberazione di trasferimento delle somme non utilizzate al/ai successivi esercizi finanziari.

Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi.

L'Avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, e della pubblicazione se ne darà notizia attraverso i canali di maggior diffusione, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Criteri di esclusione e ripartizione

A parità di punteggio ottenuto verrà data la precedenza:

- alle richieste di parrocchie, ed istituzioni religiose che costituiscano esclusivo presidio sociale nelle frazioni del territorio comunale;
- alle richieste di parrocchie ed istituzioni religiose che abbiano ottenuto il beneficio in tempi meno recenti, nel rispetto del principio di rotazione e salvo differente decisione della Giunta comunale per motivazioni di urgenza e pubblica incolumità;

Art. 9 - Presentazione delle istanze: termini e documentazione

Utilizzando i modelli predisposti dagli uffici competenti i richiedenti dovranno far pervenire:

- l'istanza di **assegnazione** del contributo (entro il termine previsto dall'avviso pubblico);
- l'istanza di **liquidazione** a saldo del contributo (nell'arco temporale di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori presentata all'Ufficio Edilizia del Comune di Monteroni d'Arbia).
- Le istanze, complete della documentazione essenziale richiesta, pena esclusione, dovranno essere presentate telematicamente mediante i servizi on line del comune;

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, dell'una o dell'altra istanza, l'ufficio preposto ha facoltà di chiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali ritenute necessarie ad una più corretta valutazione delle istanze stesse, assegnando un nuovo termine di 30 giorni per la loro consegna



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

pena l'esclusione della domanda;

Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro;

Tutte le documentazioni e gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'ente religioso richiedente o da tecnico incaricato mediante procura speciale; qualora l'immobile sia in affitto o comodato d'uso la richiesta dovrà essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell'immobile.

Le istanze di assegnazione dovranno essere corredate da:

- 1) documentazione tecnica e illustrativa idonea ed esaustiva mirata a descrivere l'intervento nel modo più dettagliato possibile (planimetrie, disegni, relazioni, documentazione fotografica ecc);
- 2) Le dichiarazioni e ogni altra documentazione prevista dall'Avviso Pubblico e dal presente Regolamento;

In caso di elementi o necessità sopravvenute successivamente all'istanza di assegnazione, le istanze di cui sopra dovranno essere integrate con richieste e documentazioni relative a varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera che dovranno essere formalmente approvate (per i soli aspetti legati all'assegnazione dei contributi di cui trattasi) dal Dirigente preposto;

Eventuali maggiori spese in aumento non potranno in alcun modo dar luogo ad una modifica delle assegnazioni;

Le **istanze di liquidazione** dovranno invece essere corredate dalla seguente documentazione e dichiarazioni in base alla tipologia dell'intervento:

- 1) fotografie significative dello stato finale con planimetria dei punti di ripresa;
- 2) certificati impiantistici di regolare esecuzione;
- 3) comunicazione di fine lavori e attestazione di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, con esplicito riferimento alle pratiche o alle comunicazioni edilizie abilitative dei lavori;
- 4) perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, attestante la corretta e regolare esecuzione dei lavori e la loro rispondenza con quanto riportato nei computi metrici estimativi, negli elaborati grafici finali e nei documenti giustificativi delle spese;
- 5) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate).

Art. 10 - Elenco istanze ammesse a contributo e criteri per l'assegnazione

1. Il Responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 7, predispone l'elenco degli ammessi al contributo, e provvede, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale della graduatoria, all'impegno della somma disponibile ed all'assegnazione del contributo al/ai soggetto/i beneficiario/i.

2. Il Servizio preposto, preventivamente alla formazione dell'elenco di cui al punto 1 del presente articolo, verifica la congruità dei prezzi delle lavorazioni e dei materiali anche in riferimento al Prezziario della regione Toscana; nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti - vedi art.3, comma 1, lett. a), 4° capoverso



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

- presentate da organi di grado gerarchico superiore, si terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.
- 3. I contributi verranno erogati andando a coprire interamente, nei limiti delle somme stanziare a bilancio ed accertate, l'intera somma richiesta del primo soggetto in graduatoria, nell'ipotesi in cui vi fossero somme residuali le stesse verranno destinate a coprire la richiesta del secondo soggetto posto in graduatoria etc etc ...il tutto sin ad esaurimento delle somme stanziare.
- 4. La graduatoria avrà validità sin all'esaurimento delle somme annualmente stanziare ed accertate in Bilancio.
- 5. Qualora il contributo richiesto si estenda su più annualità rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne indichi le motivazioni (rilevanza del progetto, bacino di utenza etc etc..), concedere il contributo oltre che per la prima annualità anche per le annualità future e sin ad un massimo di tre annualità successive. Nel caso di specie pertanto, nelle annualità successive alla pubblicazione del bando e sin all'esaurimento delle annualità concesse potrebbe non essere pubblicato alcun bando in quanto le risorse che l'amministrazione provvederà a stanziare saranno destinate al medesimo soggetto.

Art. 11 - Modalità di liquidazione dei contributi

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di liquidazione il Servizio preposto provvederà ad effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo;
2. La liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione della domanda corredata di:
 - fatture o ricevute, debitamente quietanzate;
 - copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata con dichiarazione della loro realizzazione in conformità ai titoli abilitativi posseduti;
 - nel caso sia necessaria la presentazione della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa.
3. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio preposto con proprio specifico atto con cui autorizza il Servizio di competenza alla liquidazione dei contributi sulla base dell'importo ammesso a contributo e dietro la presentazione di fatture, ricevute e certificati di pagamento per opere ultimate e regolarmente certificate da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 149 della L.R. n. 65/2014;

Art. 12 - Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui alla scadenza dei termini, concessi ai sensi della L.R. Toscana 65/2014 e nelle forme di legge per il completamento degli interventi edilizi, gli interventi ammessi a contributo non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere dichiarate decadute.
2. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi il mancato pagamento degli oneri per il ritiro/presentazione del titolo edilizio oneroso e /o la mancata integrazione della documentazione richiesta sia per la definizione della pratica edilizia che ai fini dell'istruttoria di assegnazione del contributo.
3. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciare, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Monteroni d'Arbia.
4. Il Responsabile del Servizio preposto provvederà a darne comunicazione alla Giunta per



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

l'inoltro al Consiglio comunale per l'eventuale approvazione all'incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo o al finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come richiamate all'art. 4 del presente Regolamento.

5. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio.

6. I soggetti beneficiari ammessi ai contributi di cui al presente Regolamento che non rispettano le scadenze previste si considerano rinunciatari e la relativa pratica sarà definitivamente archiviata senza seguito.

7. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 14 - Trasparenza

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art.1 DPR 118/00; artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/13).

I Responsabili dei servizi che gestiscono i contributi trasmettono tempestivamente al Responsabile della Trasparenza i dati da pubblicare.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.